



## COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
206	01-06-2023

**Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni**

**Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA" CUP: I74D23000770004 CIG: 9862474303</b>
-----------------	--

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025;

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Porlezza ha in corso i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Porlezza, che sono tutt'ora in corso di completamento;
- la nuova Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di aprire la nuova Scuola Primaria per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, anche a causa dell'aumento del numero di iscritti con la formazione di nuove sezioni;
- si ravvisa la necessità di procedere con la fornitura in opera di arredi interni per aule, corridoi e aree comuni, aule insegnanti e collaboratrici, aula biblioteca per bambini, ideazione e realizzazione grafica corridoi e aule;

CONSIDERATO che dette forniture sono essenziali per l'apertura della scuola, in quanto gli arredi esistenti sono vetusti e non rispecchiano le necessità richieste dall'Istituto Comprensivo per i nuovi spazi didattici;

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n° 47 del 09.05.2023 con al quale si approvava la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-25 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, sia di competenza che di cassa, nonché l'adeguamento dei valori di cassa alla data odierna, del Documento unico di programmazione, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e dei servizi con la quale si stanziava, alla voce "Arredi interni locali e vasca" la somma di € 152.000,00 al CAP. 2102.2 P.F. 2.2.1.03- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 205 del 01.06.2023 con la cui si approva la proposta progettuale in oggetto, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Falchi Matteo, il cui quadro economico risulta complessivamente pari ad € 152.000,00, il cui importo complessivo dell'opera trova copertura nel Bilancio 2023, al Piano Finanziario **2.02.01.03 CAP 2102.2- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°**;

RILEVATO che risulta necessario procedere immediatamente all'indizione delle procedure per l'affidamento della relativa fornitura in opera che saranno affidati con le modalità indicate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1 *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

-non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 (testo integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1, commi 1 e 2), ai sensi del quale:

- *comma 1: Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b.....;*

- *comma 2: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;*

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono, comunque, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*

DATO ATTO:

- che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."*;

-che, pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- che, tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
  - in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
  - in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
  - in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra elencate;
- che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *" le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure[...]";*

DATO ATTO che saranno invitate alle procedure sulla piattaforma SINTEL n° 05 ditte specializzate nel settore;

VALUTATO che:

- l'oggetto del contratto e le relative clausole essenziali, sono specificate nell'allegate bozze di lettere invito;
- il contratto, in considerazione dell'importo, sarà stipulato con la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo della **FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA** è pari ad € **117.400,00** oltre IVA 22%, di cui € **116.600,00** soggetti a ribasso ed € **800,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- le procedure di scelta del contraente saranno quelle normativamente previste per opere di importo fino inferiore a 139.000 euro, in applicazione Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77/2021 art. 51 che ha modificato anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020: procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;

DATO ATTO che:

- il principio di economicità sarà garantito dalla circostanza in cui è stata effettuata una ricerca di mercato degli operatori economici;
- il principio dell'efficacia sarà rispettato, in quanto l'affidamenti non sarà assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività sarà assicurato dai termini che fissati dalla procedura;
- il principio della trasparenza è garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

RITENUTO di procedere, per i motivi espressi in premessa all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori sopra elencati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e precisamente attraverso procedure negoziate, condotte con il portale ARCA, denominato "SINTEL";

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi dell'art.:

- dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della sottoscritta;

#### **DETERMINA**

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere, per i motivi espressi in premessa all'indizione delle procedure per l'affidamento della **FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA** è pari ad **€ 117.400,00** oltre IVA 22%, di cui **€ 116.600,00** soggetti a ribasso ed **€ 800,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che sarà affidata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, con le modalità indicate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1 *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*;
- di approvare gli schemi di lettere invito ed i relativi allegati per l'espletamento delle procedure di gara;
- di dare atto che la somma di **€ 152.000,00**, quale importo complessivo dell'opera trova copertura nel Bilancio 2023, al Piano Finanziario **2.02.01.03 CAP 2102.2- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°**;
- di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione della sottoscrizione digitale da parte della sottoscritta;
  - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio

FALCHI MATTEO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**